



## LA REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

### GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI

Entro il 31.12 di ciascun anno le Amministrazioni sono chiamate all'**ANALISI DELLE PROPRIE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**, alla predisposizione del **PIANO DI REVISIONE PERIODICA** delle stesse al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 nonché all'eventuale **RENDICONTAZIONI DEI RISULTATI OTTENUTI** per le azioni adottate nel precedente piano di razionalizzazione. La **CORTE DEI CONTI**, nell'ambito dei pareri risultanti dalle attività di controllo espletate sui suddetti Piani, fornisce **INDICAZIONI UTILI** per una corretta impostazione dell'adempimento, alcune delle quali saranno nel prosieguo richiamate.

#### SVILUPPO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

→ ART. 1, CO. 611-612, LEGGE 190/2014

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

→ ART. 24, D.LGS. 175/2016

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

→ ART. 20, D.LGS. 175/2016

LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

→ ARTT. 17-30, D.LGS. 201/2022

ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI A SOCIETÀ IN HOUSE E  
RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO  
GENERALE

#### MODELLI

Non è normativamente previsto un modello, tuttavia sono disponibili come base per la raccolta dei dati relativi all'adempimento:

- I prospetti forniti dalla la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, (deliberazioni n. 19/2017/INPR e n. 22/2018/INPR);
- Le schede annualmente pubblicate dal MEF e correlate da appositi manuali e indirizzi sull'adempimento.

#### TERMINI E SANZIONI

Ai sensi dei co. 3 e 4, art. 20 del TUSP, il provvedimento deve essere adottato entro il 31.12 e, oltre ad essere pubblicato sul sito dell'Ente, deve essere trasmesso:

- alla Struttura di Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, tramite il c.d. applicativo "Partecipazioni";
- alla competente sezione di controllo della Corte dei conti (individuata ai sensi dell'art. 5, co. 4, del D.lgs. 175/2016).

In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa e l'impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e la successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni (art. 20, co. 7, D.lgs. 175/2016).

#### PERIMETRO SOGGETTIVO

Tutte le Amministrazioni Pubbliche individuate all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, nonché i loro consorzi ed associazioni, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, che detengono partecipazioni dirette o indirette nelle società ai sensi del D.lgs. 175/2016.

#### PERIMETRO OGGETTIVO

Le realtà oggetto di analisi ai fini della revisione periodica ex art. 20 del TUSP sono tutte le società partecipate direttamente dall'Amministrazione ovvero quelle indirettamente detenute per il tramite di organismi a controllo pubblico, ad eccezione di quelli che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come consorzi ed aziende speciali ex TUEL (art. 2, 3 e 4 del D.lgs. 175/2016; indicazioni fornite dal MEF).

Le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 non si applicano ai GAL (art. 26, co. 6-bis), nonché, per i primi 5 anni dalla loro costituzione, alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitari e le società con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca, ovvero società universitarie di gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 26, co. 12-ter).

In caso di assenza di partecipazioni occorre darne precisa comunicazione trasmettendo il provvedimento adottato in tal senso sia alla Sezione competente della Corte dei conti sia alla struttura del MEF con le modalità indicate all'art. 20, c. 3 del TUSP.

#### I PRESUPPOSTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Al fine di motivare il mantenimento delle partecipazioni societarie, nonché verificare l'eventuale necessità di definire misure di razionalizzazione, le Amministrazioni dovranno analizzare sia il permanere delle condizioni per la legalità della scelta partecipativa ex artt. 4 e 5 del TUSP, sia i presupposti di cui al co. 2 dell'art. 20 del decreto, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.



## INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



### INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO OGGETTIVO: LE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

**Corte dei conti Emilia Romagna, nella deliberazione n. 6/VSGO/2024:** *“Strettamente connessa all’analisi svolta al punto precedente risulta essere l’esatta perimetrazione delle partecipazioni indirette che, secondo la definizione recata dall’art.2, c.1, lett. g) del T.U.S.P. sono le partecipazioni “in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.*

La posizione assunta dal Comune è stata finora quella di ricomprendere in tale aggregato esclusivamente le società possedute attraverso un organismo tramite sottoposto a controllo monocratico (solitario) da parte dell’ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici), con la conseguenza, come già evidenziato, che alcune società non hanno formato oggetto dei piani in esame. Al riguardo, nella già citata sentenza n.3880/2023 il Consiglio di Stato sottolinea come “sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa “unitariamente”, il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell’art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l’ipotesi più semplice di cui al n. 1 del c. 1, basterebbe allora che il soggetto “Pubblica amministrazione” unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.”

### L’ASSENZA DI DATI NON È MOTIVAZIONE IDONEA PER L’ESCLUSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DALL’ANALISI

**Corte dei conti Basilicata, deliberazione n. 13/2024/PRSE:** *“Riguardo, poi, alla società ... il Comune ..., nel confermare di non averla inserita nella ricognizione periodica relativa agli anni 2019 e precedenti, ha segnalato di non aver rinvenuto documenti relativi a tale partecipazione. Le dichiarazioni rese dall’Ente non sembrano, tuttavia, trovare riscontro nella visura camerale storica della società in questione ... dalla cui consultazione emerge che il Comune ... è all’attualità ancora socio della stessa. Il Collegio, pertanto, nel sottolineare come la risposta fornita denoti una preoccupante approssimazione e trascuratezza nella gestione delle proprie partecipazioni da parte dell’Ente, invita quest’ultimo ad effettuare le verifiche del caso onde aggiornare i dati comunicati al portale “PARTECIPAZIONI” del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, laddove sussistano i presupposti, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016, per il mantenimento della partecipazione nella suddetta società.”*

### NON BASTA IL VINCOLO DI SCOPO PER GIUSTIFICARE LA SCELTA PARTECIPATIVA

**Corte dei conti Piemonte, deliberazione n. 133/2024/VSG:** *“... la riconducibilità dell’attività svolta da una società alle finalità indicate dall’art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell’Ente pubblico ma è necessario che ricorra anche la “stretta necessità” ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità ... Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell’acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica.”*

### LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE, SIANO ESSE DI MANTENIMENTO O RAZIONALIZZAZIONE, DEVONO ESSERE SEMPRE MOTIVATE

**Corte dei Conti Valle d’Aosta, deliberazione n. 22/2024/VSGO:** *“... sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi / cessione / alienazione di quote / liquidazione / fusione / incorporazione).”*

**Save  
the  
Date!**

**23 OTTOBRE 2024**

→ Pubblicazione della scheda di approfondimento **in materia di revisione periodica delle partecipazioni**, predisposta dallo staff di Delfino & Partners S.p.a. per i propri abbonati, contenente ulteriori indicazioni fornite dalla Corte dei conti per l’adempimento oggetto della presente circolare.

**31 DICEMBRE DI OGNI ANNO**

- Termine per l’**approvazione del Piano di revisione periodica** ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e **relazione** sulle misure concretamente adottate in funzione del **piano approvato l’anno precedente**.
- In concomitanza con il piano di revisione e art. 20 del TUSP, predisposizione dell’**appendice**, richiesta dagli artt. 17 e 30 del D.lgs. 201/2022, nel caso di sussistenza di **affidamenti a società in house**, nonché adozione della **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale affidati**.

## LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

FINANZA PUBBLICA	CONTABILITÀ PUBBLICA	CONTROLLI INTERNI	REVISIONE CONTABILE	FISCALE	TRIBUTI LOCALI
PERSONALE	AMMINISTRATIVO	SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	LAVORI PUBBLICI